

SENTENZA n.2 / 2026

Oggetto: Provvedimenti relativi alla 1ª Prova Campionato Individuale Silver LE (Zona Tecnica A) – Roma, 14 marzo 2026

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laura Della Porta, esaminati i documenti di gara ufficiali relativi alla competizione in oggetto;

VISTO

il Verbale di Omologazione sottoscritto dal Segretario di Gara e dal Presidente di Giuria dal quale risultano segnalazioni in merito all'utilizzo, durante la gara, di attrezzi non consentiti secondo le Norme Tecniche vigenti ed irregolarità nel tesseramento di un tecnico;

CONSIDERATO

Che il predetto Verbale di Omologazione è documento con valore di prova privilegiata riguardo ai fatti accaduti durante la competizione;

CONSIDERATO

che le Norme Tecniche vigenti (TUNS 2026), per il Campionato Individuale Silver LE, prevedono per le categorie Allieve A1, A2 e A3 l'esecuzione obbligatoria del Corpo Libero più un secondo attrezzo a scelta esclusivamente tra Fune, Cerchio o Palla, e che gli attrezzi Nastro e Clavette non sono ammessi per tali fasce di età;

RILEVATO

che la Società Edoardo Antonelli (cod. 3258) ha fatto eseguire la gara con attrezzi non consentiti alle seguenti ginnaste:

- **omissis (cat. A2):** ha eseguito l'esercizio al Nastro.
- **omissis (cat. A3):** ha eseguito l'esercizio alle Clavette.
- **omissis (cat. A3):** ha eseguito l'esercizio alle Clavette.

CONSTATATA

l'irregolarità amministrativa relativa alla Società A.S.D. Ritmica Riano (cod. 3089), il cui tecnico signora Lovatini Vittoria è risultato sprovvisto della necessaria abilitazione al momento del controllo tessere;

DELIBERA

1. **La non omologabilità della classifica provvisoria** pubblicata in data 14 marzo 2026.

2. **L'esclusione dalle classifiche definitive** delle ginnaste **omissis** per violazione del programma tecnico.
3. **La richiesta alla Società A.S.D. Ritmica Riano** della quota di € 60,00 ai sensi dell'Art. 33.1 delle Procedure Federali, per l'impiego in gara di un tecnico non abilitato.
4. **La pubblicazione delle classifiche definitive ricalcolate**, come di seguito riportato:

CLASSIFICA DEFINITIVA INDIVIDUALE ALLIEVE 2

1. **omissis** (S.S. Lazio Ginnastica Flaminio) – p.ti 20,775
2. **omissis** (S.S. Lazio Ginnastica Flaminio) – p.ti 20,475
3. **omissis** (S.S. Lazio Ginnastica Flaminio) – p.ti 19,975
4. **omissis** (A.S.D. Ritmica Dynamo) – p.ti 19,900
5. **omissis** (S.S.D. Marymount) – p.ti 19,550
6. **omissis** (S.S. Lazio Ginnastica Flaminio) – p.ti 18,450

CLASSIFICA DEFINITIVA INDIVIDUALE ALLIEVE 3

1. **omissis** (A.S.D. Scuola Formativo Sportiva) – p.ti 23,275
2. **omissis** (Edoardo Antonelli S.S.D.) – p.ti 22,825
3. **omissis** (A.S.D. Wibe) – p.ti 20,975
4. **omissis** (A.S.D. Ritmica Dynamo) – p.ti 20,050
5. **omissis** (Ginnastica Civitavecchia S.S.D.) – p.ti 19,825 *(A seguire le altre posizioni invariate)*

Il presente provvedimento è reclamabile secondo i termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI.

Roma, 16 Marzo 2026

Il Giudice Sportivo Territoriale

f.to Avv. Laura Della Porta